

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (72)710

Vol. 1972/0077

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(72) 710 def.

Bruxelles, 18 luglio 1972

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DI CONTRATTI COMUNITARI

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

MOTIVAZIONE

Oggetto : Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'istituzione di contratti comunitari di sviluppo industriale

I. Obiettivi del meccanismo proposto e criteri di accettabilità dei progetti

Nel Memorandum sulla politica industriale, la Commissione ha sottolineato la necessità di migliorare il processo di sviluppo tecnologico dell'industria comunitaria, in considerazione delle esigenze economiche e sociali della Comunità europea e degli sforzi in corso nei paesi più direttamente in concorrenza con la Comunità. Nel Memorandum ci si è sforzati di definire un certo numero di orientamenti per le azioni che vanno intraprese sia sul piano nazionale, che su quello comunitario. Fra i suggerimenti formulati nel Memorandum figura la creazione di contratti comunitari di sviluppo industriale volti ad incoraggiare l'innovazione e lo sviluppo tecnologico nell'industria della Comunità.

Già nel secondo programma di Politica economica a medio termine (1) era stato rilevato che per operazioni di dimensioni medie a beneficio di iniziative industriali che comportino un investimento lungo e rischioso in un settore nuovo, l'aiuto allo sviluppo costituisce uno degli strumenti più idonei.

Inoltre, il Consiglio dei Ministri della Comunità ha dichiarato, nel terzo programma di Politica economica a medio termine (2), che "per quanto riguarda la promozione del progresso tecnologico sarebbe opportuno come, ha proposto la Commissione, prevedere in alcuni casi la possibilità di concludere, contratti di sviluppo industriale a livello comunitario, per la produzione di attrezzature e materiali nuovi che presuppongono l'esistenza di un mercato o comportano rischi che vanno oltre le semplici dimensioni nazionali. Tali contratti dovrebbero definire chiaramente gli impegni reciproci delle autorità pubbliche e delle industrie al fine di evitare di sovvenzionare imprese senza un accordo preciso sugli obiettivi da raggiungere".

./.

(1) Cfr. capitolo V - par. III-15

(2) Cfr. capitolo III - par. II-114

I problemi relativi alla promozione tecnologica hanno formato oggetto di un primo esame del gruppo "Politica industriale" del Consiglio che, nella sua relazione del 30 marzo 1971 al Comitato dei Rappresentanti Permanenti ha riconosciuto che una formula del genere proposto dalla Commissione meritava di essere studiata.

A tale scopo, la Commissione ha proceduto a consultazioni approfondite con i diversi partner sociali, con i competenti organismi nazionali e con un certo numero di imprese industriali al fine di delimitare l'esatto campo di applicazione al quale dovrebbero limitarsi gli interventi comunitari in questa materia. La Commissione è giunta alle seguenti conclusioni :

- a) Negli Stati membri, il processo di innovazione industriale è assicurato in misura notevole dalle industrie stesse. I pubblici poteri hanno però ritenuto necessario creare alcuni meccanismi (1) aventi lo scopo di incoraggiare il processo di innovazione nei settori industriali in cui è considerato insufficiente o stimolare produzioni destinate a soddisfare i fabbisogni dei pubblici poteri stessi. Tuttavia, questi meccanismi svolgono la loro attività a livello nazionale e non sono perciò preparati ad appoggiare le cooperazioni tecnologiche multinazionali, la cui necessità non è però contestata. In due Stati membri la legislazione prevede esplicitamente che le attività di sviluppo tecnologico appoggiate da detti meccanismi debbano essere svolte nel territorio nazionale ; per gli altri Stati membri, sebbene tale clausola restrittiva non esista, i progetti multinazionali in pratica non sono appoggiati a causa soprattutto di alcune difficoltà amministrative e tecniche,

./.

(1) Tali meccanismi sono gestiti in particolare :

In Germania	dal Ministero federale dell'economia e delle finanze
In Belgio	dal Servizio dei prototipi del Ministero degli Affari economici
In Francia	dalla Delegazione generale ricerca scientifica e tecnica
In Italia	dall'Istituto mobiliare italiano
nei Paesi Bassi	dal Ministero degli Affari economici
In Gran Bretagna	dal National Research Development Corporation.

sia che si tratti di un'azione accoppiata svolta dagli organismi di appoggio degli Stati membri o anche dell'appoggio da parte di un solo paese di un progetto multinazionale. Inoltre, sono da menzionare le difficoltà che incontra il controllo finanziario dei fondi pubblici spesi in un altro Stato. Per questo motivo, un meccanismo a livello comunitario costituisce l'indispensabile complemento degli sforzi compiuti a livello nazionale. Pertanto, i contratti comunitari dovrebbero essere riservati ai progetti eseguiti in cooperazione da imprese sorte in diversi Stati membri o ai progetti rispondenti ad una esigenza pubblica non ancora soddisfatta a livello comunitario e definita in precedenza dalla Comunità.

- b) Questi contratti comunitari dovrebbero avere lo scopo di incoraggiare progetti tecnologici di medie dimensioni richiedenti procedure di decisioni rapide, rispettando le preoccupazioni delle imprese in materia di segreto industriale. Essi non sono destinati ad appoggiare i grandi programmi che ricorrono a mezzi tecnologici e finanziari eccezionali per i quali debbono essere ricercate procedure differenti.
- c) L'iniziativa della presentazione dei progetti dovrebbe essere lasciata, in tutti i casi, alle industrie interessate che sono maggiormente in grado di proporre gli obiettivi e le caratteristiche tecniche dei progetti. Poichè l'innovazione tecnologica ha una grande importanza in tutti i settori ("tradizionali" e "avanzati"), non sarebbe giustificato limitare l'applicazione dei contratti comunitari ad alcuni settori prioritari, scelti in precedenza.

Proponendo la creazione di contratti comunitari di sviluppo industriale, la Commissione si pone un triplice obiettivo :

- 1. In generale, essa mira a incoraggiare il perfezionamento da parte dell'industria della Comunità di prodotti o procedimenti nuovi che abbiano un notevole interesse per lo sviluppo economico e sociale della Comunità.
- 2. Essa desidera favorire le cooperazioni tecnologiche e industriali al di sopra delle frontiere.
- 3. Essa si propone di contribuire a soddisfare le esigenze pubbliche ancora insufficientemente soddisfatte nella Comunità.

Il primo di questi obiettivi è giustificato dall'importanza che riveste l'innovazione quale fattore di espansione economica e di progresso sociale. L'innovazione può presentare rischi tecnici e finanziari che vanno oltre le capacità delle imprese ; un appoggio alle industrie da parte dei pubblici poteri in questo settore è ora considerato politicamente giustificato in tutti gli Stati membri e in numerosi paesi terzi. E' opportuno menzionare in questa sede in modo particolare le importanti misure volte a favorire l'innovazione industriale annunciate dal Presidente degli Stati Uniti davanti al Congresso. Sembra tuttavia legittimo limitare l'applicazione dei contratti comunitari di sviluppo industriale alla fase dei lavori che comporta rischi tecnici e finanziari notevoli, pur presentando già prospettive di risultati di gestione a medio termine, cioè alla fase che va dai lavori di sviluppo partendo da conoscenze o risultati concreti di ricerca già acquisiti, fino e ad esclusione dello stadio della preserie. Questi lavori potranno comprendere gli studi relativi alla fattibilità e al presviluppo.

La cooperazione tecnologica e industriale tra imprese di Stati membri diversi, nel rispetto delle regole di concorrenza del Trattato, costituisce un fattore di sviluppo più rapido e meglio assicurato dell'industria europea. Questo genere di cooperazione sembra tanto più facile ed efficace in quanto può essere iniziato fin dalla fase iniziale dei progetti. Infatti, è spesso in questo momento che si manifestano le divergenze tecniche e si definiscono le posizioni industriali. Poiché i meccanismi nazionali appoggiano soltanto i progetti eseguiti nel territorio nazionale, i progetti eseguiti in cooperazione da imprese di diversi Stati membri incontrano notevoli difficoltà che il meccanismo comunitario proposto tende ad eliminare, assicurando a tale cooperazione un appoggio analogo a quello che ricevono i progetti nazionali.

Infine, i contratti comunitari di sviluppo industriale dovrebbero poter essere posti anche al servizio delle finalità pubbliche che la Comunità desidererà raggiungere in modo più particolare. Per questo motivo è stato previsto che il Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione, possa stabilire alcuni settori nei quali le imprese saranno invitate a presentare dei progetti. Queste decisioni del Consiglio dei Ministri potranno essere adottate soprattutto in occasione delle sue deliberazioni su determinate politiche della

Comunità : per esempio, politica sociale, protezione dell'ambiente, politica dei trasporti..... Per quanto riguarda i settori così definiti, lo sviluppo dei nuovi prodotti e dei nuovi procedimenti costituisce per la Comunità un obiettivo di importanza tale che il suo appoggio a detti progetti potrà abbracciare eventualmente la totalità del loro costo di sviluppo e non verrà più richiesta la cooperazione tra le imprese di diversi paesi della Comunità (articoli 4 e 12).

Gli altri criteri di accettabilità dei progetti (novità, interesse economico generale, probabilità di buon esito tecnico e prospettive commerciali, rischio tecnologico e finanziario) riprendono le caratteristiche principali citate nelle regolamentazioni in vigore nei vari paesi della Comunità e sono destinati a selezionare i progetti che presentano il massimo interesse per i pubblici poteri e le migliori probabilità di successo sul piano tecnico e finanziario (articoli 3 e 6).

A differenza di ciò che è previsto nella maggior parte delle regolamentazioni nazionali, non viene tuttavia preteso che la totalità del progetto sia eseguita sul territorio della Comunità. Questa facilitazione è stata prevista al fine di permettere cooperazioni tecnologiche tra imprese della Comunità e imprese di paesi terzi, soprattutto quando queste ultime sono appoggiate, a tale scopo, dai loro governi (articolo 3, comma e).

Infine, il fatto che la decisione in merito a tutte le domande presentate dalle imprese interessate è di pertinenza della Commissione assicura la conformità delle scelte effettuate in questa materia con le diverse politiche della Comunità. I contratti comunitari non debbono alterare le condizioni concorrenziali in modo incompatibile con i principi contenuti nelle disposizioni del Trattato e debbono corrispondere agli orientamenti economici e particolarmente a quelli industriali che fossero stati definiti dalla Comunità.

II. Procedure istruttorie e decisionali

I programmi delle imprese, l'evoluzione del progresso tecnologico, la concorrenza internazionale permettono solo raramente di rinviare notevolmente le decisioni in materia di innovazione e di sviluppo tecnologico. Per questo motivo, per essere efficace, un appoggio

della Comunità in questo settore deve basarsi su procedure decisionali rapide.

Inoltre, dato che i progetti cui si riferiscono i contratti comunitari debbono spesso sfociare nell'industrializzazione (produzione o messa a punto) e nella commercializzazione di prodotti o di procedimenti che costituiscono un elemento importante nella politica delle imprese, il rispetto del segreto industriale deve essere considerato una condizione indispensabile al buon funzionamento del meccanismo in causa.

Per questi due motivi, la Commissione ha ritenuto necessario proporre al Consiglio di affidare alla Banca Europea per gli Investimenti, la quale dispone già a livello comunitario di una lunga esperienza di collaborazione con le imprese coronata dal successo, la fase istruttoria e, in seguito, la gestione dei contratti comunitari (articoli 5, 7 e 13).

La decisione in merito alle domande presentate dagli industriali alla Banca e da essa istruite deve spettare alla Commissione, la quale ha il compito di valutare la conformità dei contratti comunitari con gli obiettivi di politica economica generale e di politica settoriale, definiti dalla Comunità, nonché la conformità con i principi e le regole di concorrenza dei Trattati. Spetta inoltre alla Commissione decidere l'impegno di spese sul bilancio della Comunità e rinunciare ad introiti comunitari.

La Commissione decide in base ai risultati dell'istruttoria eseguita dalla Banca ed applicando delle procedure che garantiscano la rapidità della sua decisione e l'osservanza del segreto industriale (articoli 8 e 14). Una convenzione fra la Commissione e la Banca determinerà le modalità della loro cooperazione.

La Banca Europea per gli Investimenti riceverà le domande di contratto direttamente dalle imprese interessate. Essa le istruirà soprattutto per quanto riguarda la verifica della loro conformità ai criteri ed alle condizioni indicati negli articoli 2, 3, 4 e 6, procedendo alle perizie del caso e consultando gli organismi nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno sede le imprese contraenti per ottenere il loro parere tecnico e assicurarsi un buon coordinamento con l'azione degli organismi in causa.

La Banca, agendo per conto e a rischio della Comunità, concluderà i contratti comunitari (articolo 8).

III. Disposizioni finanziarie

I paesi membri e i paesi terzi si valgono di diverse modalità finanziarie per promuovere lo sviluppo tecnologico industriale.

In particolare vengono utilizzati i prestiti a basso tasso d'interesse, i prestiti e le sovvenzioni rimborsabili soltanto in caso di successo e le sovvenzioni pure e semplici. Nella Comunità, la formula più usata è quella delle sovvenzioni o prestiti rimborsabili soltanto in caso di successo. Questa formula viene proposta anche per i contratti comunitari secondo le modalità che seguono.

I contratti comunitari verranno conclusi sotto forma di prestiti, vale a dire che i versamenti della Comunità frutteranno interessi. Tenuto conto della natura dei progetti finanziati, questo interesse sarà tuttavia basso : si prevede un tasso del 3 % all'anno. La Commissione ha quindi evitato la soluzione della sovvenzione che non le è sembrato lasciasse una parte sufficiente del rischio a carico dell'impresa. Tuttavia, l'evoluzione delle condizioni economiche esistenti al momento dell'adozione del regolamento può rendere necessaria la modifica del tasso d'interesse. Per tale motivo, è previsto che il Consiglio, a maggioranza qualificata e su proposta della Commissione, può modificare questo tasso.

I contratti comunitari conterranno precise disposizioni sulla durata del prestito, il periodo di franchigia e le scadenze dell'ammortamento. I primi rimborsi di capitale saranno stabiliti in base alla data prevista per i primi risultati economici delle imprese per questi progetti (vendite, cessioni di licenza, utilizzazione di procedimenti). Nel caso in cui tali risultati economici subissero ritardi o non avessero luogo, il pagamento delle scadenze potrebbe essere differito, interrotto od annullato. Queste modalità hanno lo scopo di vincolare i rimborsi al successo commerciale dei prodotti in causa, pur sottoponendo le imprese beneficiarie ad obblighi rigorosi nei riguardi della Comunità. Un annullamento dei rimborsi delle scadenze delle imprese beneficiarie è infatti subordinato a una decisione della Banca, presa di concerto con la Commissione, dopo aver constatato il fallimento commerciale, parziale o totale, del progetto in questione.

La determinazione del successo di un progetto è una decisione delicata che viene presa secondo diversi criteri nei paesi che ricorrono al meccanismo dei contratti di sviluppo. Le regolamentazioni nazionali adottano generalmente uno dei seguenti tre criteri : il successo tecnico, il successo economico rappresentato dall'utile netto realizzato dalle imprese sui prodotti o procedimenti sviluppati e, infine, il successo commerciale (cifra d'affari) che si traduce nelle vendite, cessioni di licenze o utilizzazione di questi prodotti o procedimenti. La Commissione ha preferito non accettare le prime due soluzioni. Infatti, la prima obbliga i contraenti a rimborsare le somme anticipate in un momento in cui non possono ancora sapere se i prodotti o procedimenti in questione troveranno uno sbocco commerciale. Tale soluzione può indurre le imprese di dimensioni minori a rinunciare a ricorrere ai contratti comunitari nel caso che la loro area finanziaria o la diversificazione della loro produzione non siano sufficienti. La seconda soluzione, quella dell'utile netto, che è molto più favorevole alle imprese in quanto lascia loro grande libertà nella scelta delle scadenze dei rimborsi, presenta notevoli difficoltà di gestione e di controllo per i pubblici poteri che sono indotti a controllare, in modo frequente ed approfondito, la contabilità delle imprese. La terza soluzione, presa in considerazione dalla Commissione, si attiene ad un criterio obiettivo e più facilmente utilizzabile : quello dell'utilizzazione dei risultati. In caso di difficoltà per lo sfruttamento dei risultati, dimostrate dalle imprese, gli obblighi di queste ultime possono essere modificati (articoli 9, 10 e 11).

La proposta della Commissione riguardante il tasso di partecipazione finanziaria della Comunità al costo dei progetti è basata sull'esperienza degli organismi nazionali competenti in questa materia. Il tasso di partecipazione della Comunità sarà fissato caso per caso, a seconda della natura del progetto e della capacità finanziaria delle imprese contraenti, entro il limite del 70 % del costo di sviluppo del progetto. Si ritiene che la partecipazione della Comunità sarà in genere del 50 %. Quanto maggiori saranno i rischi che il progetto comporterà e quanto minore sarà l'area finanziaria delle imprese in causa, tanto più legittimo sarà che la partecipazione della Comunità si avvicini al 70 %. Sembra tuttavia opportuno lasciare a carico delle imprese

contraenti una parte notevole del costo di sviluppo allo scopo di impegnare la loro responsabilità per quanto riguarda il valore e la buona esecuzione del progetto. Tuttavia, nei settori che il Consiglio dei Ministri avrà riconosciuto d'interesse pubblico (articolo 4), l'importo dei prestiti potrà andare fino al 100 % del costo di sviluppo dei progetti. In tal caso, i contratti di sviluppo presenteranno una certa analogia con i contratti di lavoro per conto della Comunità. Il regime della proprietà delle conoscenze verrà in conseguenza modificato (articolo 12).

IV. Modalità di gestione

Per i motivi precedentemente indicati, occorre affidare alla Banca Europea per gli Investimenti anche la gestione dei contratti conclusi con le imprese interessate. Tale gestione implica che la Banca controlli l'esecuzione di ciascun contratto e che, a tale scopo, sia automaticamente informata di qualsiasi fatto importante riguardante la loro realizzazione. I contraenti debbono trasmetterle delle relazioni periodiche sullo svolgimento dei progetti. Infine, la Banca deve poter controllare l'esecuzione dei contratti mediante ispezioni effettuate in loco.

Al fine di facilitare il compito della Banca e per garantire una buona cooperazione fra le imprese, è stato previsto che in caso di cooperazione tra imprese di diversi Stati membri, esse designino un corrispondente unico incaricato di coordinare l'esecuzione amministrativa del contratto e di assicurare i collegamenti con la Banca.

In alcuni casi sarà necessario, durante la realizzazione dei progetti, adattare le modalità dei contratti. L'esperienza ha infatti dimostrato che questi adattamenti risultano necessari al fine di poter tener conto delle alee dello sviluppo tecnologico e delle necessità di gestione delle imprese. Per questo motivo, la Banca deve poter prendere le decisioni ritenute indispensabili. Tuttavia, è richiesto il consenso della Commissione per modificare gli scopi del contratto a causa dell'importanza delle decisioni in questo senso (articolo 13).

Il consenso della Commissione è richiesto anche per esercitare il diritto di rescindere i contratti, il che deve essere previsto per salvaguardare gli interessi della Comunità in cas di inadempimento contemplati dai contratti, di informazioni inesatte fornite dalle imprese contraenti all'atto della presentazione delle domande di contratti o qualora alcune disposizioni contenute nei medesimi non siano state osservate (utilizzazione del prestito, svolgimento dei lavori, trasmissione delle relazioni, controllo) (articolo 14).

V. Proprietà delle conoscenze

In materia di proprietà delle conoscenze, la proposta della Commissione ha ripreso le modalità abituali che disciplinano questo regime nei vari Stati membri. Detto regime è basato su tre principi :

- 1) in generale, la proprietà delle conoscenze, brevettabili o meno, rimane acquisita alle imprese beneficiarie dei contratti, dato che esse hanno contribuito finanziariamente allo sviluppo dei progetti ed eventualmente hanno apportato le conoscenze e il loro "know-how".
- 2) Tuttavia, è necessario impedire che le conoscenze così' acquisite diventino sterili, visto che si tratta di progetti sviluppati con l'aiuto della Comunità. Per questo motivo, se allo scadere di un termine di 5 anni, a decorrere dalla prima scadenza di rimborso prevista dal contratto, le imprese beneficiarie non avessero sfruttato i risultati ottenuti in condizioni conformi all'interesse generale, esse sarebbero tenute a cedere, a condizioni commerciali, licenze alle persone o imprese della Comunità che ne facessero domanda.
- 3) Il problema si pone diversamente quando la Comunità è indotta a finanziare la totalità, o quasi, del costo di un progetto. In tal caso, è legittimo che le conoscenze siano messe a disposizione delle persone e imprese competenti ed interessate della Comunità in condizioni che tengano conto dell'apporto finanziario e tecnico delle imprese contraenti e del rimborso del prestito da effettuare alla Comunità (articolo 15).

VI. Disposizioni finali

Per coprire la partecipazione della Comunità ai contratti comunitari e per garantire la disponibilità dei mezzi di finanziamento necessari dovranno essere iscritti annualmente nel bilancio delle Comunità Europee congrui stanziamenti per l'anno successivo. Infatti, una procedura di bilancio per ogni singolo caso, all'atto della conclusione di ciascun contratto, comporterebbe dei termini e delle alee difficilmente compatibili con le esigenze di rapidità e di chiarezza tipiche delle decisioni industriali (articolo 17).

A questo titolo, la Commissione ha già chiesto l'inclusione nel prossimo bilancio della Comunità di una voce speciale che fissi l'importo previsto per il primo anno di funzionamento di questo nuovo meccanismo (1).

Ogni anno, la Commissione chiederà nell'avan-progetto di bilancio l'importo previsto per il successivo esercizio in base ai risultati dell'esercizio precedente. Per permettere un valido esperimento del sistema dei contratti comunitari, sarà nondimeno necessario che, durante i primi cinque anni di funzionamento, sia mantenuta una dotazione di bilancio appropriata, almeno uguale a quella prevista per il primo anno.

Gli interessi e i rimborsi dei prestiti saranno riversati nel bilancio delle Comunità Europee e quindi dovranno essere considerati come degli introiti (articolo 17).

Una convenzione tra la Commissione e la Banca stabilirà le modalità per mettere a disposizione di quest'ultima i mezzi finanziari necessari all'esecuzione dei contratti. Tale messa a disposizione sarà effettuata man mano che la Commissione prenderà delle decisioni che autorizzino la conclusione dei contratti (articolo 18).

Alla fine di ciascun esercizio, la Banca trasmetterà alla Commissione una relazione sull'esecuzione dei contratti sull'impiego delle somme che la Commissione ha messo a sua disposizione per i contratti comunitari (articolo 20).

./.

(1) 20 milioni di U.C. che permetterebbero, per esempio, di finanziare una ventina di contratti per i quali la partecipazione della Comunità sarebbe, in media, di 1 milione di u.c.

La Commissione informerà annualmente il Consiglio dei Ministri e il Parlamento Europeo in merito ai risultati ottenuti con l'istituzione dei contratti comunitari di sviluppo industriale, (articolo 21).

Dato che i contratti sono conclusi per conto della Comunità, è necessario prevedere che essi dovranno contenere, in applicazione dell'articolo 181 del Trattato, una clausola compromissoria che attribuisca alla Corte di Giustizia competenza a pronunciarsi su qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito ai suddetti contratti (articolo 22).

VII. Base giuridica della decisione proposta

Dalle precedenti considerazioni risulta chiaramente che l'istituzione di un sistema di contratti comunitari di sviluppo industriale è una necessità per il raggiungimento di questo scopo della Comunità e cioè la promozione di uno sviluppo armonioso delle attività economiche e di un'espansione continua ed equilibrata nella Comunità.

Infatti, uno sforzo tecnologico permanente nel campo industriale costituisce una condizione essenziale di detta promozione. Ora, gli interventi pubblici esistenti in ciascun Stato membro per appoggiare lo sviluppo tecnologico industriale debbono necessariamente essere completati da interventi a livello comunitario i quali sono gli unici capaci di risolvere efficacemente il problema relativo al finanziamento di progetti da svolgere in cooperazione da imprese di diversi Stati membri.

Inoltre, un'azione comunitaria è indispensabile per stimolare le imprese a continuare la realizzazione di progetti in settori che presentino un interesse particolare per l'intera Comunità.

Ora, il Trattato non contiene alcuna disposizione specifica che permetta di istituire questo sistema di contratti comunitari di sviluppo industriale ; è perciò lecito ricorrere, a tale scopo, all'articolo 235, le cui condizioni sono in questo caso rispettate.

Bruxelles, 18 luglio 1972

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
RELATIVO ALLA ISTITUZIONE DI CONTRATTI COMUNITARI
DI SVILUPPO INDUSTRIALE

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e, più particolarmente l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento Europeo,

visto il parere del Comitato Economico e Sociale,

Considerando che la Comunità ha, tra l'altro, il compito di promuovere lo sviluppo armonioso delle attività economiche e un'espansione continua ed equilibrata,

considerando che il suddetto sviluppo armonioso richiede uno sforzo di sviluppo tecnologico permanente in seno all'industria della Comunità,

considerando che tale sforzo richiede, in modo particolare, lavori di sviluppo per valorizzare le conoscenze o i risultati di ricerca già acquisiti quando presentano prospettive di utilizzazione a medio termine,

considerando che questo stadio del processo d'innovazione industriale comporta notevoli rischi tecnici e finanziari che possono essere superiori alle possibilità delle imprese ; che pertanto l'appoggio dei pubblici poteri agli sforzi di sviluppo tecnologico delle imprese è giustificato in determinate condizioni,

considerando che nei vari paesi della Comunità vengono già operati interventi pubblici destinati a favorire lo sviluppo tecnologico industriale,

considerando tuttavia che, nel settore dello sviluppo tecnologico, la cooperazione tra imprese di diversi Stati membri, nel rispetto delle regole di concorrenza del Trattato, è uno dei fattori di uno sviluppo più rapido e più sicuro dell'industria europea e rappresenta quindi il supplemento indispensabile degli sforzi compiuti a livello nazionale ; che l'istituzione di un meccanismo comunitario è il mezzo più idoneo per appoggiare i progetti attuati in collaborazione tra imprese facenti parte di diversi Stati membri,

considerando che, tenuto conto dell'esperienza acquisita nei vari Stati membri, occorre che l'appoggio della Comunità alla realizzazione di progetti di sviluppo tecnologico industriale assuma la forma di prestiti, rimborsabili in caso di sfruttamento dei risultati di detti progetti ; che pertanto questi prestiti, non coprendo generalmente la totalità dei costi di sviluppo, lasciano a carico delle imprese una parte del rischio ed impegnano la loro responsabilità finanziaria nella scelta e nella buona esecuzione dei progetti, pur permettendo alle imprese di assumere i rischi tecnologici e finanziari eccezionali che comporta questo stadio del processo dell'innovazione industriale ;

considerando che, per la concessione di detti prestiti, gli istituendi contratti comunitari di sviluppo industriale finanziati dal bilancio delle Comunità costituiscono uno strumento idoneo,

considerando che l'istruzione dei progetti e l'esecuzione dei contratti comunitari ai quali possono dar luogo richiedono un esame approfondito dei dati tecnici, finanziari e commerciali dei progetti e, per la gestione dei contratti, l'istituzione di stretti legami con le imprese interessate e che a tale scopo, pur riservando alla Commissione il potere decisionale, occorre affidare l'istruzione e l'esecuzione dei contratti comunitari a un'istituzione che abbia un'esperienza particolare in questo campo,

considerando che l'organizzazione della Banca Europea per gli Investimenti e la sua esperienza in materia di finanziamento di progetti industriali la designano per l'istruzione e la gestione di tali contratti,

considerando che il Trattato non contiene disposizioni che prevedono i poteri di azione richiesti per l'istituzione di contratti comunitari di sviluppo industriale ; che pertanto occorre fondare sull'articolo 235 del Trattato le disposizioni del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Oggetto e criteri di accettabilità

Articolo 1

La Comunità può concludere con delle imprese , contratti comunitari di sviluppo industriale, sotto forma di prestiti rimborsabili in caso di successo, denominati qui di seguito "contratti comunitari" in conformità delle disposizioni dei seguenti articoli per favorire i progetti di sviluppo tecnologico delle imprese e che presentino un interesse notevole ai fini dell'integrazione e dello sviluppo economico e sociale della Comunità.

Articolo 2

I contratti comunitari hanno lo scopo di mettere a punto nuovi prodotti o nuovi procedimenti di produzione.

Per messa a punto si deve intendere i lavori di sviluppo svolti, partendo da conoscenze o da risultati concreti di ricerca già ottenuti all'interno o al di fuori della Comunità, fino e ad esclusione, dello stadio della preserie. In tali lavori possono essere inclusi gli studi relativi alla fattibilità e al presviluppo.

Articolo 3

Possono beneficiare dei contratti comunitari i progetti che rispondono ai seguenti criteri :

- a) avere per oggetto la creazione o il primo impiego di un prodotto o di un procedimento nuovo ; un prodotto o un procedimento è considerato nuovo quando non è stato ancora fabbricato o utilizzato nella Comunità ;
- b) presentare un congruo interesse economico e generale, specie qualora essi consentano di sovvenire, per la prima volta, o in modo notevolmente migliore, ad un'esigenza economica e sociale importante e/o permettano di prevedere un forte incremento della produttività ;
- c) presentare una ragionevole probabilità di buon esito tecnico e fruire di prospettive favorevoli di utilizzazione a medio termine ;
- d) comportare un rischio tecnologico e finanziario tale che, senza un aiuto pubblico, la loro esecuzione ne risulterebbe differita ;
- e) essere eseguiti per una parte notevole nella Comunità ;
- f) essere presentati e realizzati in cooperazione da imprese che abbiano sede in vari Stati membri della Comunità.

Articolo 4

Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può, con decisione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, stabilire i settori d'interesse pubblico che richiedono lo sviluppo di prodotti o di procedimenti nuovi.

I progetti che le imprese presenteranno in questi settori dovranno uniformarsi ai criteri indicati dall'articolo 3 del presente regolamento. Tuttavia, in questo caso non è richiesta la cooperazione fra imprese che abbiano la loro sede in vari Stati membri della Comunità.

Procedura di istruzione e di decisione

Articolo 5

Le domande sono inviate dalle imprese interessate alla Banca Europea per gli Investimenti (denominata qui di seguito "la Banca"). Tali domande debbono informarsi ai criteri e alle condizioni, di cui agli articoli 2 a 4 del presente regolamento e debbono fornire tutte le altre indicazioni utili.

Inoltre esse debbono essere corredate di un programma e di uno scaden-
zario relativi alla realizzazione del progetto, di un preventivo parti-
colareggiato dei costi e di un piano di finanziamento che includerà,
in particolare, gli aiuti nazionali di cui eventualmente usufruisce
il progetto.

Articolo 6

Le imprese che chiedono la concessione di un contratto comunitario
debbono dimostrare di avere una situazione finanziaria sana.

Articolo 7

La Banca, in condizioni atte a garantire il segreto industriale,
istruisce gli incartamenti, procedendo alle perizie del caso ;
essa consulta gli organismi nazionali competenti degli Stati membri in
cui hanno sede le imprese in questione. Ciascun Stato membro comunica
alla Commissione qual'è l'organismo competente nei suoi riguardi.

Articolo 8

La Banca sottopone alla decisione della Commissione le domande che le
sono state presentate, corredate di un parere. In caso di decisione
favorevole della Commissione, la Banca, agendo per conto e a rischio
della Comunità Economica Europea, conclude i contratti comunitari
con le imprese beneficiarie.

Disposizioni finanziarie

Articolo 9

I contratti comunitari vengono conclusi sotto forma di prestiti che fruttano un interesse del 3 % all'anno. Questo tasso puo' essere modificato dal Consiglio a maggioranza qualificata e su proposta della Commissione. La durata del prestito e il periodo di franchigia di ammortamento sono fissati a seconda delle caratteristiche del progetto.

La prima scadenza del rimborso del capitale è fissata a seconda della data prevista per le prime vendite, lo sfruttamento o le cessioni di brevetti o di licenze riguardanti i prodotti o i procedimenti in causa.

Articolo 10

A richiesta delle imprese beneficiarie, in caso di ritardo delle prime vendite, dello sfruttamento o delle cessioni di brevetti o di licenze, la Banca ha facoltà di differire le scadenze.

Inoltre, durante il rimborso, la Banca puo' differire, o, con il consenso della Commissione, annullare le scadenze rimaste in sospeso nel caso in cui i risultati del progetto si scostassero in misura notevole da quelli previsti all'atto della conclusione del contratto.

Articolo 11

Nel caso in cui i lavori di sviluppo non si siano potuti concludere con vendite, sfruttamento o cessione di brevetti o licenze, la Banca, di concerto con la Commissione, dopo avere convalidato le giustificazioni fornite dalle imprese contraenti, le esenta dall'obbligo di rimborsare il prestito concesso. In questo caso, le imprese contraenti rinunciano a continuare i lavori di sviluppo nel settore contemplato dal contratto per un quinquennio, a decorrere dalla data in cui esse sono state esentate dall'obbligo di rimborso.

Se, durante questo periodo di 5 anni, le imprese desiderano riprendere i lavori nel settore contemplato dal contratto, cedono o sfruttano licenze o brevetti derivanti dall'esecuzione del contratto, il loro obbligo di rimborso verrà riattivato e i termini verranno negoziati con la Banca.

Articolo 12

La partecipazione finanziaria della Comunità tiene conto della natura del progetto e della capacità finanziaria delle imprese contraenti ; detta partecipazione non può superare il 70 % del costo del progetto. Tuttavia, essa può raggiungere il 100 % del costo del progetto nei casi previsti dall'articolo 4 paragrafo 1.

Modalità di gestione

Articolo 13

La Banca cura l'esecuzione di ciascun contratto.

In caso di cooperazione fra più imprese che concludono un contratto comunitario, esse designano un corrispondente unico, che sarà incaricato di coordinare l'esecuzione amministrativa del contratto e di assicurare i collegamenti con la Banca.

Di comune accordo, la Banca e le imprese contraenti possono adeguare, nel corso della realizzazione, le modalità di esecuzione del contratto. L'accordo della Commissione è richiesto per modificarne le finalità.

Le imprese contraenti comunicano immediatamente alla Banca per iscritto qualsiasi fatto importante, relativo all'esecuzione del contratto. Periodicamente esse trasmettono alla Banca una relazione concernente lo svolgimento del progetto. Debbono inoltre acconsentire a qualsiasi ispezione sui luoghi di esecuzione del contratto, ispezione da eseguire secondo le modalità previste dal contratto.

Articolo 14

Con il consenso della Commissione, i contratti comunitari possono essere rescissi dalla Banca in caso di inadempimento del contratto da parte di una delle imprese contraenti, e qualora una determinata impresa abbia dato, volontariamente o per negligenza, informazioni inesatte al momento della domanda relativa al contratto, oppure quando un'impresa contraente non abbia osservato le disposizioni del contratto, relative all'impiego del prestito, allo svolgimento dei lavori, alla presentazione delle relazioni o al controllo. In questo caso, il saldo delle somme da rimborsare diventa immediatamente esigibile con riserva di ogni azione di risarcimento.

Regime delle conoscenzeArticolo 15

Le imprese contraenti sono proprietarie delle conoscenze, brevettate o meno, da esse ottenute durante la messa a punto dei prodotti o procedimenti, oggetto dei contratti comunitari.

Dette imprese debbono utilizzare questi prodotti o procedimenti per una parte notevole nella Comunità e in condizioni conformi all'interesse generale.

Qualora, allo spirare di un termine di 5 anni a decorrere dalla prima scadenza di rimborso prevista dal contratto, tale impegno non sia stato osservato, la Banca può esigere che le imprese contraenti concedano, a condizioni commerciali, licenze alle persone o imprese della Comunità che ne facessero domanda.

Per i progetti previsti all'articolo 4 e qualora il finanziamento superi l'80 % del costo del progetto, le imprese contraenti debbono impegnarsi a mettere a disposizione delle persone e imprese competenti e interessate della Comunità le conoscenze, brevettate o meno, necessarie, all'impiego dei prodotti o procedimenti oggetto dei contratti comunitari. La suddetta messa a disposizione viene effettuata alle condizioni stabilite nei contratti che tengano conto dell'apporto finanziario e tecnico delle imprese contraenti.

Disposizioni finaliArticolo 16

La Banca gestisce i contratti comunitari in conformità delle modalità previste da una convenzione da concludere con la Commissione.

Articolo 17

Gli stanziamenti necessari alla conclusione dei contratti comunitari sono iscritti annualmente nel bilancio preventivo delle Comunità Europee.

Gli interessi e i rimborsi vengono iscritti, secondo il ritmo del loro prevedibile incasso, in entrata nel bilancio preventivo delle Comunità Europee.

Articolo 18

Ogni volta che la Commissione approva una domanda di concessione di contratto comunitario secondo la procedura prevista dall'articolo 8, essa mette a disposizione della Banca i corrispondenti mezzi finanziari.

La Banca trasferisce periodicamente alla Commissione gli interessi versati e i rimborsi effettuati dalle imprese contraenti.

Articolo 19

La Commissione, in conformità delle disposizioni del regolamento finanziario, procede all'impegno ed all'emissione dei mandati di pagamento a favore della Banca, previsti dall'articolo 18, comma 1°.

La Commissione provvede all'emissione degli ordini d'incasso relativi ai trasferimenti citati all'articolo 18, comma 2°.

La Commissione, in conformità delle disposizioni del regolamento finanziario, trae le conseguenze di bilancio delle proprie decisioni, prese nell'ambito degli articoli 10 e 11 del presente regolamento.

Articolo 20

Alla fine di ciascun esercizio, la Banca trasmette alla Commissione una relazione sull'esecuzione del suo mandato e sulla gestione dei fondi.

La Commissione allega la relazione della Banca, corredata all'occorrenza del suo parere, al conto di gestione della Comunità.

Articolo 21

La Commissione trasmette annualmente al Consiglio e al Parlamento Europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

Articolo 22

Nei contratti comunitari si riconosce che la Corte di Giustizia delle Comunità Europee è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti contraenti in merito ai suddetti contratti.